

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE SECONDA**

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:

dott. D.C. Madia – Presidente -  
dott.ssa Ivana Acacia - Giudice rel.-

ha emesso la seguente

**ordinanza**

nel procedimento iscritto al nr.(omissis).15, a seguito di reclamo avverso il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva mobiliare n.(omissis).15 pronunciato dal giudice del Tribunale di Messina got. dott. Pappalardo.

Letti gli atti;

vista l'ordinanza adottata il 30.11.15 con la quale è stata sospesa la procedura esecutiva predetta per impignorabilità dello stipendio oltre una soglia minima di sopravvivenza;

considerato che come correttamente dedotto da parte reclamante le modifiche intervenute con il d.l. 83.15 non si applicano *ratione temporis* alla procedura esecutiva in discorso;

considerato altresì che nel vigore della precedente normativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 506.02 si è espressa nel senso della esclusione dalla pignorabilità delle pensioni di quelle somme necessarie ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, rimettendo sostanzialmente all'autorità giudiziaria l'individuazione della soglia impignorabile;

considerato nondimeno che come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale ( da ultimo con ordinanza n. 248.15) il trattamento pensionistico non è assimilabile a quello stipendiale; per quest'ultimo infatti non opera il limite dell'impignorabilità del minimo indispensabile per vivere, *trattasi di un inconveniente che per quanto socialmente doloroso non dà luogo ad alcuna illegittimità costituzionale della normativa de qua, proprio in ragione dell'esigenza di non vanificare la garanzia del credito, ferma* la discrezionalità del legislatore di introdurre limiti appositi,

ritenuto allora senz'altro pignorabile il quinto dello stipendio del reclamato;

considerato tuttavia che nel calcolo del quinto non deve tenersi conto delle somme versate a titolo di alimenti a figli;

che l'importo del quinto pignorabile è allora quantificabile in euro 169,19, che pertanto, il reclamo proposto avverso l'ordinanza di sospensione emesso nella procedura predetta va accolto con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza;

**P.Q.M.**

*Ordinanza, Tribunale di Messina, Dott.ssa Ivana Acacia, 18 maggio 2016*

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto nel procedimento n.(omissis) da (omissis)

così provvede:

accoglie il reclamo proposto e per l'effetto revoca l'ordinanza del 30.11.15 emessa dal got. dott.ssa Pappalardo nel procedimento esecutivo n. (omissis).15;

condanna parte reclamata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1347,00 di cui euro 147,00 per spese vive ed euro 1200,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio della seconda sezione del giorno 11.05.16

**IL GIUD. EST.**  
**dott.ssa Ivana Acacia**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS